

UFFICIO BREVETTI E MARCHI

ISTRUZIONI PER IL DEPOSITO DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI DISEGNI E MODELLI IN MODALITA CARTACEA III ancimativa ai deposito telematico e possibile enettuare il deposito in formato cartaceo dena

domanda di registrazione per disegni e modelli presso gli Uffici Brevetti e Marchi delle Camere di commercio.

Chi intende ottenere una registrazione per disegni o modelli deve presentare apposita domanda presso uno qualsiasi degli uffici Brevetti e Marchi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, personalmente ovvero eleggendo un rappresentante, il quale dovrà esclusivamente essere scelto tra i mandatari abilitati c/o l'UIBM o tra gli avvocati iscritti nei rispettivi albi e muniti di lettera d'incarico.

La domanda di brevetto, redatta su <u>apposita modulistica</u>, compilabile in forma dattiloscritta o a mezzo computer e scaricabile dal sito internet <u>www.camcomtaranto.gov.it</u> della Camera di commercio di Taranto e dal sito ministeriale <u>www.uibm.gov.it</u> dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, potrà essere depositata c/o gli Uffici della Camera di commercio di Taranto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, previo appuntamento telefonico con i funzionari responsabili: dr.ssa Barbara Saltalamacchia tel. 099/7783030, dr. Domenico Carbone tel. 099/7783039 - (email: <u>barbara.saltalamacchia@ta.camcom.it</u> – <u>brevetti@ta.camcom.it</u>)

COS'È UN DISEGNO O MODELLO

(D.LGS. 10 febbraio 2005, N.30 E SS.MM.II)

Oggetto della registrazione (art. 31 del D.Lgs 10 febbraio 2005, n.30)

Comma 1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.

Comma 2. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.

Comma 3. Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.

Per poter registrare un disegno o modello è necessario che lo stesso abbia tre caratteristiche fondamentali:

- 1. Novità (art. 32 del D.Lgs 10 febbraio 2005, n.30)

 Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o modelli si
 - rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o modelli s reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.
- 2. Carattere individuale (art. 33 del D.Lgs 10 febbraio 2005, n.30)
 Comma1. Un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale



utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.

3. Funzione tecnica (art. 36 del D.Lgs 10 febbraio 2005, n.30)

Comma 1. Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso.

Comma 2. Non possono formare oggetto di registrazione per disegno o modello le caratteristiche dell'aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per potere consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato di essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere incorporato in esso oppure intorno o a contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione. Tuttavia possono costituire oggetto di registrazione i disegni o modelli che possiedono i requisiti della novità e del carattere individuale quando hanno lo scopo di consentire l'unione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare.

Diritto alla registrazione ed effetti (art. 38 del D.Lgs 10 febbraio 2005, n.30)

Comma 1. I diritti esclusivi sui disegni e modelli sono attribuiti con la registrazione.

Comma 2. Il diritto alla registrazione spetta all'autore del disegno o modello ed ai suoi aventi causa.

Comma 3. Salvo patto contrario, la registrazione per disegni e modelli, che siano opera di dipendenti, in quanto tale opera rientri tra le loro mansioni, spetta al datore di lavoro, fermo restando il diritto del dipendente di essere riconosciuto come autore del disegno o modello e di fare inserire il suo nome nell'attestato di registrazione.

Comma 4. Gli effetti della registrazione decorrono dalla data in cui la domanda con la relativa documentazione è resa accessibile al pubblico.

Registrazione multipla (art. 39 del D.Lgs 10 febbraio 2005, n.30)

Comma 1. Con una sola domanda può essere chiesta la registrazione per più disegni e modelli, purché destinati ad essere attuati o incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli, formata ai sensi delle disposizioni di cui all'Accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 maggio 1974, n. 348.

Comma 2. Salvo il disposto del comma 1 e dell'*articolo 40*, non è ammessa la domanda concernente più registrazioni ovvero una sola registrazione per più disegni e modelli. Se la domanda non è ammissibile l'Ufficio italiano brevetti e marchi invita l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare la domanda alla parte ammissibile, con facoltà di presentare, per i rimanenti disegni e modelli, altrettante domande che avranno effetto dalla data della prima domanda.

Comma 3. La registrazione concernente più modelli o disegni può essere limitata su istanza del titolare ad uno o più di essi.

Comma 4. La domanda o la registrazione concernente un disegno o modello che non presenta i requisiti di validità, su istanza del titolare, può essere mantenuta in forma modificata, se l'Ufficio italiano brevetti e marchi verifica che in tale forma il disegno o modello conserva la sua identità. La modificazione può risultare altresì da parziale rinuncia da parte del titolare o dalla annotazione sull'attestato di registrazione di una sentenza che dichiari la parziale nullità della registrazione stessa.



Registrazione contemporanea (art. 40 del D.Lgs 10 febbraio 2005, n.30)

Comma 1. Se un disegno o modello possiede i requisiti di registrabilità ed al tempo stesso accresce l'utilità dell'oggetto al quale si riferisce, possono essere chiesti contemporaneamente il brevetto per modello di utilità e la registrazione per disegno o modello, ma l'una e l'altra protezione non possono venire cumulate in un solo titolo.

Comma 2. Se la domanda di registrazione comprende un oggetto la cui forma o disegno gli conferisca carattere nuovo e individuale e nello stesso tempo ne accresca l'utilità, è applicabile la procedura di limitazione di cui all' articolo 39, comma 2, apportando le necessarie modifiche.

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI DISEGNI E MODELLI IN MODALITA' CARTACEA

Per effettuare il deposito di una domanda cartacea di registrazione di disegni e modelli occorre presentare la seguente documentazione:

- 1. <u>il modulo di domanda per deposito DISEGNO in n. 3 copie</u>, tutte firmate in originale, di cui n. 1 in bollo da € 16,00 su eventuale copia conforme del verbale di deposito;
- 2. <u>diritti di segreteria</u> pari ad Euro 40,00 (senza richiesta di copia autenticata) e ad Euro 43,00 (con richiesta di copia autenticata) da versare in contanti direttamente allo sportello al momento del deposito;

Alla suddetta documentazione, dovranno essere allegati:

1. I disegni o riproduzioni fotografiche che possono essere accompagnati dai campioni Devono essere eseguiti o impressi a linee d'inchiostro di colore scuro, su fogli di carta bianca resistente e non brillante di formato 21x30 o 30x42 lasciando un margine di almeno 2 cm. Le tavole di disegni, in un originale, non devono contenere alcuna dicitura, tranne le indicazioni necessarie per la loro comprensione ed eventualmente la scala adottata; le figure, numerate, devono consentire la percezione dei dettagli senza difficoltà e devono essere richiamate nella descrizione, se dovuta o comunque presentata. Ogni tavola deve essere firmata dal richiedente o dal suo mandatario e sul margine di ciascuna va indicato il numero progressivo della tavola.

Se il colore o i colori costituiscono caratteristica del disegno o modello la riproduzione deve essere eseguita nel colore o nei colori rivendicati.

2 La descrizione se necessaria.

L'esemplare della descrizione, se necessaria per l'intelligenza del disegno o modello stesso, deve essere firmato in calce dal richiedente o dal suo mandatario. I singoli fogli vanno siglati dal medesimo firmatario in alto a destra.

3 Laddove la domanda sia presentata a mezzo di avvocato o di un mandatario abilitato presso l'UIBM è necessario allegare la lettera di incarico, atto di procura o riferimento ad atto di procura (in bollo da Euro 16,00);



4 Documento (estero) di priorità (eventuale).

Solo quando si intenda rivendicare la priorità di un deposito fatto agli effetti delle convenzioni internazionali vigenti, si deve unire alla domanda un documento da cui si rilevino il nome del richiedente, il titolo dell'invenzione e la data di deposito della domanda, nonché copia della descrizione e dei disegni allegati alla domanda stessa. Tale documentazione deve essere accompagnata dalla fedele traduzione in italiano, tranne che per i documenti in lingua francese rilasciati dalla Francia ai cittadini francesi.

5. La designazione dell'inventore – eventuale - (in bollo da Euro 16,00).

Bisogna nominare obbligatoriamente l'inventore (sempre una persona fisica) o gli inventori del trovato indicandolo nell'apposita sezione del modulo cartaceo; è possibile, ma non necessario, produrre atto separato di designazione dell'inventore.

COSTI

Dettaglio	Modalità di pagamento	Importo
Tasse per il deposito di domanda	Pagamento del modello F24	€ 100,00
di registrazione per disegno e	prodotto dall'Ente Camerale a	
modello	seguito del deposito	
	(http://www.uibm.gov.it/attachment	
	s/REGISTROUFFICIALE.PDF);	
Tasse per il deposito multiplo di	Pagamento del modello F24	€ 200,00
domanda di registrazione per	prodotto dall'Ente Camerale a	
disegno e modello	seguito del deposito	
	(http://www.uibm.gov.it/attachment	
	s/REGISTROUFFICIALE.PDF);	0.00
Tasse per il mantenimento in vita	Pagamento del modello F24	€ 30,00
al secondo quinquennio	prodotto dall'Ente Camerale	
	(http://www.uibm.gov.it/attachment	
	s/REGISTROUFFICIALE.PDF);	0.70.00
Tasse per il mantenimento in vita	Pagamento del modello F24	€ 50,00
al terzo quinquennio	prodotto dall'Ente Camerale	
	(http://www.uibm.gov.it/attachment	
Tassa nan il mantanimanta in aita	s/REGISTROUFFICIALE.PDF);	C 70 00
Tasse per il mantenimento in vita al quarto quinquennio	Pagamento del modello F24 prodotto dall'Ente Camerale	€ 70,00
ai quarto quinquennio	(http://www.uibm.gov.it/attachment	
	s/REGISTROUFFICIALE.PDF);	
Tasse per il mantenimento in vita	Pagamento del modello F24	€ 80,00
al quinto quinquennio	prodotto dall'Ente Camerale	/
	(http://www.uibm.gov.it/attachment	
	s/REGISTROUFFICIALE.PDF);	
Diritti di segreteria	Versamento in contanti direttamente	€ 40,00 o € 43,00
-	allo sportello al momento del	(in caso di richiesta di copia
	deposito.	autentica)
Trascrizioni di atti (per ogni	Pagamento del modello F24	€ 50,00
modello)	prodotto dall'Ente Camerale	
	(http://www.uibm.gov.it/attachment	
	s/REGISTROUFFICIALE.PDF);	



AVVERTENZE

➤ La domanda di registrazione è irricevibile quando ad essa non sia allegato almeno un esemplare del disegno o del modello o della riproduzione fotografica richiamati nella descrizione.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEGLI ALLEGATI

1. LA DESCRIZIONE DEL MODELLO

La descrizione dovrebbe essere allegata alla domanda, quando si ritiene utile per la realizzazione del modello o disegno; quindi definire meglio le caratteristiche visibili che s'intendono rivendicare. Deve essere compilata in lingua italiana, scritta in modo indelebile a macchina a facciate alterne, numerate progressivamente, su carta semplice uso bollo, senza alcun'intestazione di ditta.

Ogni foglio non deve contenere più di 25 linee di scrittura, lasciando un margine di cm. 3 alla sinistra del foglio e un adeguato margine agli altri lati del foglio, nonché uno spazio tra le linee tale da consentire correzioni interlineari.

La descrizione deve essere composta da:

- 1. TITOLO
- 2. TESTO
- 4. RIVENDICAZIONI

1.1) TITOLO

La descrizione deve riportare nell'intestazione il TITOLO del modello identico a quello riportato nella domanda e deve essere formulato in modo che da esso risultino con chiarezza le caratteristiche e lo scopo del modello, se trattasi di deposito multiplo, cioè più modelli o più disegni, iniziare il titolo con Gruppo di n. (citare il numero di modelli o disegni da brevettare) modelli/disegni:

DESCRIZIONE	del	modello/disegno	avente	per	TITOLO:
"					,,
a nome di		residente in (o d	con sede in)		
		, n,			
		con il n			

1.2.) TESTO

Il testo deve:ampliare quanto risulta dal titolo ed anticipare gli elementi fondamentali dei modelli o disegni che verranno successivamente illustrati nei dettagli e rendano innovativo il modello proposto; elencare le tavole, relative alla rappresentazione grafica del modello, in modo che devono essere numerate progressivamente:

tav. 1 rappresenta il modello (numero....) in(ad es. sezione o pianta ecc.) tav. 2 "riferendosi alle tavole sopra elencate ed alle figure numerate, le cui parti sono contrassegnate da numeri o lettere di riferimento, descrivere il modello in modo sufficientemente chiaro e completo.



1.3.) RIVENDICAZIONI

Il testo deve concludersi con una o più RIVENDICAZIONI; ciascuna rivendicazione deve essere riferita ad una caratteristica ornamentale innovativa ed essenziale del modello e/o disegno.

Le rivendicazioni determinano la portata ed i limiti del brevetto richiesto.

Ogni rivendicazione deve iniziare preferibilmente con l'enunciazione del titolo, ad esempio, un modello dal titolo: "Poltrona con spalliera anatomica"

- 1) Poltrona con spalliera anatomica, caratterizzata;
- 2) Poltrona con spalliera anatomica, come a rivendicazione precedente, caratterizzata da....;
- 3) Poltrona con spalliera anatomica, come a rivendicazioni precedenti, caratterizzata da....;
- 4) Poltrona con spalliera anatomica (continuare fino all'esaurimento delle caratteristiche).

2. DISEGNI

I disegni dei modelli, devono essere eseguiti su carta bianca resistente e non brillante, del formato di cm. 21 x 30, lasciando un margine di almeno 2 cm; i disegni devono essere eseguiti a regola d'arte e tracciati con inchiostro nero indelebile oppure stampati.

I disegni possono essere sostituiti da riproduzioni fotografiche o litografiche del modello o, nel caso di modelli bidimensionali, dai campioni.

Se il/i colore/i sono caratterizzanti del modello, la riproduzione deve essere eseguita nel/nei colore/i rivendicati.

Le tavole dei disegni non debbono contenere alcuna dicitura, ad eccezione delle indicazioni necessarie per la loro comprensione ed eventualmente della scala adottata. I disegni devono essere firmati dal richiedente o dal suo mandatario.